

6 DISPOSIZIONI COMUNI DI ATTUAZIONE DEL QCS

6.1 Autorità di gestione

Designazione, competenze e modalità dei rapporti con lo Stato membro e con la Commissione europea.

Le Autorità di gestione sono designate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione, tra le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali, in base alle competenze giuridiche e istituzionali.

Autorità di gestione del Quadro Comunitario di Sostegno

L'Autorità di gestione designata per il Quadro Comunitario di Sostegno è il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari.

All'Autorità di gestione del QCS compete, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento n.1260/99, la responsabilità dell'efficacia e della regolarità della sua gestione e attuazione.

In particolare essa è responsabile:

- 1) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici, affidabili, sull'attuazione, di supporto all'attività di sorveglianza e di valutazione, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate con la Commissione;
- 2) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione, della valutazione intermedia;
- 3) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Autorità di gestione di un intervento

All'Autorità di gestione di un intervento, compete la gestione dell'intervento, nonché la responsabilità dell'efficacia e della regolarità della sua attuazione.

In particolare essa è responsabile:

- 1) dell'istituzione – nel rispetto delle competenze istituzionali - di un dispositivo di raccolta dei dati finanziari e statistici, affidabili, sull'attuazione, di supporto all'attività di sorveglianza e valutazione;
- 2) dell'adattamento e dell'attuazione del complemento di programmazione;
- 3) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
- 4) dell'organizzazione, in collaborazione con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e la Commissione, della valutazione intermedia;
- 5) dell'adozione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata per la registrazione di tutti gli atti contemplati dall'intervento;

- 6) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38, par. 4 Reg. (CE) n. 1260/99) o raccomandazioni di adattamento (art. 38, par. 2 Reg. (CE) n. 1260/99);
- 7) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12 del Reg. (CE) 1260/99;
- 8) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

6.2 Circuito finanziario

L'Autorità di pagamento è l'autorità incaricata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, di elaborare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi, cui hanno diritto.

La funzione di autorità di pagamento può essere attribuita ad una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali.

Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: Regioni

La gestione delle risorse finanziarie rientra nella competenza di ciascuna Regione interessata che vi provvede sulla base della legislazione amministrativa e contabile di livello nazionale e regionale.

Il sistema di contabilità è quello del bilancio regionale che evidenzia appositi capitoli per gli interventi in esame. Una particolare codificazione deve rendere possibile l'enucleazione, dalla contabilità generale, della contabilità specifica relativa all'intervento.

Dal punto di vista informatico, le operazioni sono supportate dai sistemi attivati presso gli Uffici di Ragioneria e di Bilancio delle singole Regioni. Riguardo ai circuiti finanziari:

- le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle Regioni ed alle P.A. presso la Tesoreria Centrale dello Stato, vincolati alla realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione europea;
- le Regioni, nel rispetto delle procedure di contabilità, prelevano le risorse da detti conti per eseguire, mediante le rispettive autorità di pagamento, le erogazioni in favore dei beneficiari finali, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria.

Sistemi di gestione delle risorse finanziarie Amministrazioni centrali

La gestione delle risorse è di competenza di ciascuna Autorità di pagamento dell'intervento che vi può provvedere sulla base delle seguenti modalità alternative:

- utilizzo delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento (cui compete sempre l'ordinazione del pagamento e tutti gli adempimenti indicati alla lettera o) dell'art. 9 del regolamento CE n. 1260/99 circa l'autorità di pagamento) tramite il Fondo di rotazione della legge n. 183/87, senza passaggio al bilancio dello Stato. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili è il SIRGS;
- gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato, cui il fondo della legge n. 183/87 versa le relative somme;
- gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento, attraverso contabilità speciali su cui il fondo della legge n. 183/87 versa le somme.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2. e 3., le operazioni contabili sono supportate dai sistemi informativi degli Uffici di bilancio delle Amministrazioni, nonché dal sistema della tesoreria statale (punto 3).

6.3 Criteri ed indicatori per la riserva di efficacia e la premialità

Come già illustrato al paragrafo 3.3, l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale è subordinata alla valutazione della rispondenza dei programmi ai criteri predefiniti, attraverso il confronto in partenariato, sulla base :

- *per quanto riguarda la riserva comunitaria del 4%*: del raggiungimento dei livelli-soglia stabiliti per ciascuna delle tre categorie della riserva comunitaria (efficacia, gestione, attuazione finanziaria), descritti al par.3.3;
- *per ciò che concerne la riserva nazionale del 6%*: del rispetto dei tre criteri individuati (avanzamento istituzionale; integrazione degli interventi; concentrazione degli interventi) sulla base degli indicatori a tal fine selezionati nell'ambito dell'elenco illustrato al par. 3.3.

In attuazione di quanto previsto all'art.44 del Regolamento 1260/99, la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei programmi, propedeutica all'assegnazione della riserva comunitaria, verrà effettuata, in concertazione con la Commissione, non oltre il 31 dicembre 2003.

L'assegnazione delle relative risorse ai programmi operativi "performanti" sarà effettuata a metà percorso e comunque non oltre il 31 marzo 2004. I suddetti programmi operativi saranno adattati conformemente agli artt. 14 e 15 del Regolamento 1260/99.

L'attribuzione delle risorse relative alla riserva nazionale del 6% ai programmi positivamente valutati a questo fine sulla base dei criteri e degli indicatori prestabiliti, verrà effettuata, in via programmatica e per l'intero importo, nel 2002; le relative risorse verranno poi incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

6.4 Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post, informazione e pubblicità

A. Principi e modalità relativi alla valutazione ex ante, alla sorveglianza, alle valutazioni intermedie e alla valutazione ex post degli interventi.

Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali - in funzione dell'impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di rafforzamento della coesione economica e sociale e dell'impatto atteso delle priorità proposte nei piani - degli assi prioritari previsti nel quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Commissione si dotano dei mezzi opportuni a raccogliere i dati necessari, affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile.

La valutazione ex ante (art. 41, Reg. (CE) n. 1260/99)

La responsabilità della valutazione ex ante compete alle autorità designate per la predisposizione dei piani, dei programmi operativi e dei complementi di programmazione e serve di base alla preparazione degli stessi.

La valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dell'area obiettivo 1, della regione o del settore specifico, ed è parte integrante dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.

Essa considera, fra l'altro, la situazione occupazionale, anche rispetto alla strategia europea in materia di occupazione, quella della parità fra donne e uomini, la situazione in materia di piccole e medie imprese, di competitività e di innovazione, nonché di internazionalizzazione e la situazione ambientale.

In particolare la valutazione ex ante riguarda:

- a) la situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione;
- b) la strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché il modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione, descritta nel Piano d'azione nazionale (NAP);
- c) la situazione ambientale del territorio considerato, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole;
- d) le disposizioni volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente;
- e) la situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- f) la stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.

La sorveglianza e la valutazione intermedia (art. 42, Reg. (CE) 1260/99)

La sorveglianza viene effettuata a livello di QCS e dei vari interventi attuati nell'ambito di quest'ultimo.

La sorveglianza viene supportata dalla valutazione intermedia, affinché si possano eventualmente apportare i necessari adeguamenti al QCS e agli interventi in corso di attuazione.

L'organizzazione della valutazione intermedia e della sorveglianza del QCS è attribuita alla responsabilità del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, in collaborazione con la Commissione.

Per quanto riguarda i singoli interventi, la responsabilità relativa all'organizzazione della valutazione intermedia e della sorveglianza è dell'Autorità di gestione, in collaborazione con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e la Commissione.

La sorveglianza comporta l'organizzazione ed il coordinamento dei dati relativi agli indicatori procedurali, finanziari, fisici e d'impatto e degli aspetti qualitativi della realizzazione (in particolare gli aspetti socioeconomici, operativi, giuridici o anche procedurali).

La sorveglianza consiste nel rilevare i progressi compiuti nell'attuazione dell'intervento e nel redigere le relazioni annuali (art. 37, Reg. (CE) n. 1260/99) che debbono essere esaminate ed approvate dal Comitato di sorveglianza.

La valutazione intermedia si effettua per il QCS e per ogni singolo intervento, in generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dello specifico intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003. È effettuata da un valutatore indipendente ed è presentata al comitato di sorveglianza, rispettivamente del QCS o dei singoli interventi (art. 35, par. 3, Reg. (CE) 1260/99) e successivamente alla Commissione.

La valutazione intermedia analizza i risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi, confrontandoli con la valutazione ex ante. Valuta l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.

Nel proseguo della valutazione intermedia, è effettuato un aggiornamento per il QCS e per ciascun intervento. La valutazione intermedia si conclude entro il 31 dicembre 2005.

La valutazione ex post (art. 43, Reg. (CE) n. 1260/99)

La valutazione ex post è effettuata a livello di intervento da un valutatore indipendente, verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione ed è ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

Essa si basa sulle informazioni ottenute dalla sorveglianza e dalla valutazione intermedia delle azioni avviate, nonché sulla raccolta dei dati statistici relativi agli indicatori stabiliti al momento della definizione degli obiettivi ed è finalizzata ad evidenziare l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto per ricavarne insegnamenti per la politica di coesione e sviluppo.

La valutazione ex post ricade nella responsabilità della Commissione, in collaborazione con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche

di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e l'Autorità di gestione.

B Il sistema di sorveglianza del QCS

Istituzione del Comitato di Sorveglianza

Il Quadro Comunitario di Sostegno è seguito da un Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza è istituito dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, entro tre mesi dalla decisione di approvazione del QCS, previa consultazione delle parti economiche e sociali.

Il Comitato di Sorveglianza è costituito dall'Autorità di gestione del QCS, da un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dai rappresentanti delle Autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei programmi operativi regionali, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, da un rappresentante delle Amministrazioni centrali trasversali di cui alla delibera CIPE del 14 maggio 1999, da un rappresentante delle altre Amministrazioni centrali responsabili dei "tavoli nazionali" di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, da un rappresentante della Commissione, della BEI, se del caso, nonché dai rappresentanti delle "parti" di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.1260/99. Con apposito regolamento verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di sorveglianza del QCS, nonché i requisiti e le modalità della rappresentanza delle parti, in accordo con il quadro istituzionale, giuridico e finanziario vigente. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato di sorveglianza d'intesa con l'Autorità di gestione.

I rappresentanti della Commissione, della BEI e delle "parti" partecipano ai lavori del Comitato con voto consultivo.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Autorità di gestione del QCS.

La gestione e l'attuazione delle azioni comunitarie si fonda su una stretta concertazione (partenariato) tra la Commissione e lo Stato membro, nonché tra le autorità e organismi dallo stesso designati nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, e segnatamente le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti (partenariato istituzionale), le parti economiche e sociali (partenariato economico-sociale) e gli altri organismi competenti in tale ambito.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte il Comitato di sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico di specifiche strutture appositamente istituite a cura della Autorità di gestione.

In particolare, è attribuito ad una Segreteria del Comitato l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti straordinari derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal

Comitato e dalla concertazione con le parti istituzionali ed economiche e sociali, nonché i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso.

In considerazione della natura specialistica e addizionale delle attività di istruttoria espletate dalla suddetta struttura e delle particolari finalità perseguite, ancorate al raggiungimento di risultati visibili e chiaramente esplicitati, ai componenti della stessa è attribuito un compenso da stabilirsi con criteri e modalità deliberate dal Comitato di Sorveglianza, a valere sulle risorse dell'assistenza tecnica.

Parimenti, i Comitati di sorveglianza degli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e regionali saranno supportati da apposite strutture formate da personale interno all'Amministrazione, alla stregua di quanto previsto per il Comitato di sorveglianza del QCS, cui verranno riconosciuti compensi analoghi a quelli spettanti alle segreterie di quest'ultimo.

Infine, per tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle Amministrazioni centrali responsabili dei "tavoli nazionali" e di quelle che svolgono funzioni di carattere trasversale rispetto alla programmazione e gestione degli interventi, saranno istituite, presso ciascuna di queste Amministrazioni, apposite segreterie tecniche formate da personale interno all'Amministrazione con il compito di fissare standard, requisiti, metodi, indicatori di verifica, anche al fine di valutare la coerenza degli interventi con le politiche nazionali. Ai singoli componenti delle Segreterie tecniche sarà attribuito un compenso da stabilirsi con criteri e modalità deliberate dal Comitato di Sorveglianza, a valere sulle risorse dell'assistenza tecnica.

Compiti del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza ha inoltre i seguenti compiti:

- coordinare i vari interventi strutturali avviati dalle autorità regionali o centrali, armonizzandoli con le altre politiche comunitarie al fine di conseguire gli obiettivi strategici del quadro comunitario di sostegno;
- esaminare e deliberare qualsiasi proposta di modifica inerente il contenuto della decisione della Commissione, concernente la partecipazione dei Fondi;
- proporre l'attribuzione delle risorse;
- analizzare l'evoluzione delle disparità e dei ritardi di sviluppo sulla base degli indicatori fissati nel QCS;
- esaminare i risultati dell'attuazione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello di QCS, nonché la valutazione intermedia;
- impartire disposizioni per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti in particolare (art. 37, comma 2, lettera d) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni comprese le modalità di raccolta dei dati e le misure da adottare per il superamento dei problemi incontrati nella gestione degli interventi.

Le procedure di modificazione

Il Comitato di sorveglianza esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione, concernente la partecipazione dei Fondi.

Il QCS viene riesaminato e, se necessario, adeguato su iniziativa dell'Autorità di gestione del QCS o della Commissione, con modalità analoghe a quelle seguite per la sua approvazione, a

seguito della valutazione intermedia e all'assegnazione della riserva di programmazione e della riserva di efficacia e di efficienza.

Esso può inoltre essere riveduto in altri momenti, qualora si verifichino cambiamenti significativi della situazione socioeconomica, in particolare con riferimento al mercato del lavoro.

C Informazione e pubblicità

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari provvede a rendere pubblico il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno.

Per i singoli interventi è l'Autorità di gestione competente che provvede agli obblighi di informazione e pubblicità nei confronti dei potenziali beneficiari finali, delle organizzazioni professionali, delle parti economiche e sociali, degli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e delle organizzazioni non governative che possono essere interessate alle possibilità offerte dall'intervento.

Inoltre, l'Autorità di gestione informa l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dall'Unione Europea in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

6.5 Grandi Progetti

Sono definiti grandi progetti un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e il cui costo totale supera i 50 milioni di euro.

L'Autorità di gestione, qualora preveda, in fase di attuazione dell'intervento, di finanziare un grande progetto, ne informa preliminarmente la Commissione fornendo le seguenti informazioni:

- organismo responsabile dell'attuazione;
- natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;
- calendario di esecuzione del progetto;
- analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi, nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
- per gli investimenti infrastrutturali, l'analisi dei costi e benefici socioeconomici, l'indicazione del tasso di utilizzazione atteso, l'impatto sullo sviluppo della regione;
- per gli investimenti produttivi, l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista;
- effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione;
- elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione, della correzione dei danni causati all'ambiente, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
- elementi necessari a valutare il rispetto delle regole della concorrenza;
- indicazioni dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
- piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste.

La Commissione valuta il progetto e decide di confermare, di modificare o di rifiutare, in tutto o in parte, la partecipazione comunitaria, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nei casi di rifiuto la Commissione fornisce le motivazioni.

6.6 Disposizioni di esecuzione finanziaria degli interventi

Il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve essere in grado di garantire:

- la partecipazione dei contributi comunitari nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità della natura e dei tempi degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel PO;
- l'identificazione dei documenti giustificativi, la data e il metodo di pagamento e la disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, fornendo informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa;
- un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dalla Commissione;
- la disponibilità, ai vari livelli di gestione, dei piani tecnici e finanziari delle azioni, delle relazioni sullo stato di avanzamento, dei documenti relativi all'approvazione dei contributi, delle procedure di gara e di appalto, ecc.;
- nel caso di adozione di procedure di gestione e di informazione, compresi i trasferimenti elettronici dei dati, a tutte le autorità interessate di ottenere dal livello inferiore le informazioni sufficienti per giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore;
- l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese;
- la titolarità di tutte le autorità abilitate ad esigere un rendiconto dettagliato delle spese al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili.

Le definizioni di “impegno giuridico e finanziario a livello nazionale”, di “spese effettive sostenute” e di “beneficiari finali” sono le seguenti:

1. *Si intendono per “disposizioni giuridicamente obbligatorie” e “impegni dei mezzi finanziari necessari” le decisioni prese dai beneficiari finali per l'esecuzione delle operazioni ammissibili e la destinazione dei fondi pubblici relativi, sulla base delle caratteristiche specifiche degli organismi istituzionali, delle procedure amministrative vigenti e della natura delle operazioni.*
2. *Le “spese effettivamente sostenute” devono corrispondere a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente (art.32, par. 1, terzo comma, Reg. (CE) n° 1260/99).*
3. *Si definiscono “beneficiari finali”:*

- *gli organismi o le imprese pubbliche o private responsabile della direzione dei lavori (committenti);*
- *nel caso dei regimi di aiuto e degli aiuti concessi da organismi all'uopo designati, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti.*

Gli organismi in questione procedono alla raccolta della documentazione contabile (distinta delle fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probante equivalente).

4. *L'articolo 32, paragrafo 1 quarto comma, del regolamento (CE) n° 1260/99 stabilisce che in funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3. Ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, l'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.*

I meccanismi relativi agli impegni e ai pagamenti comunitari sono i seguenti:

- *Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.*
- *Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.*
- *La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, entro la scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione, necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n° 1260/99, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.*
- *Il termine del disimpegno automatico di cui all'articolo 31, paragrafo 2, comma 2 del regolamento (CE) n° 1260/99 è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata da parte dell'Autorità di gestione, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.*
- *La Commissione informa comunque in tempo utile il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione,*

Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, l'Autorità di gestione dell'intervento e l'Autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, comma 2 del regolamento (CE) n° 1260/99.

- *Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.*
- *Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinatario l'Autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o) del regolamento (CE) n° 1260/99.*
- *I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31 del regolamento (CE) n° 1260/99.*
- *Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.*
- *All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.*
- *Per la durata dell'intervento, l'Autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.*
- *Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.*
- *I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:*
 - a) *presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n° 1260/99;*
 - b) *trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37 del regolamento (CE) n° 1260/99;*

- c) *trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n° 1260/99, ove prevista;*
 - d) *coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;*
 - e) *attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4 del regolamento (CE) n° 1260/99, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;*
 - f) *assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n° 1260/99, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.*
- *Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, l'Autorità di gestione dell'intervento e l'Autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.*
 - *Le domande di pagamento intermedio, per quanto possibile, debbono essere raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.*
 - *Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.*
 - *Il totale cumulato dei pagamenti, di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n° 1260/99, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.*
 - *Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:*
 - a) *se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;*
 - b) *se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;*

- c) se il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n° 1260/99.*
- Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dell'Autorità di gestione dell'intervento, se l'Autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.*
 - Entro il 30 aprile di ogni anno, le Autorità di gestione trasmettono alla Commissione e all'Autorità di gestione del QCS le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.*

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

6.7 Controllo finanziario

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica assume la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi.

Al fine di garantire il rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 2064/97 e dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/99, il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica coordina, indirizza e uniforma le azioni per la realizzazione dei sistemi di gestione e di controllo.

L'Autorità di gestione si accerta che l'esecuzione degli interventi sia conforme alla normativa comunitaria competente e agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, in particolare si accerta che:

- siano rispettati i limiti fissati per la partecipazione dei contributi comunitari;
- i pagamenti ai beneficiari finali siano effettuati senza decurtazione e senza ritardi ingiustificati;
- la natura e la tempistica degli impegni e dei pagamenti siano conformi alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni sia coerente con quella indicata nel PO.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini di assicurare il rispetto di quanto previsto in particolare dal Reg. (CE) n. 2064/97 circa le finalità e gli obiettivi dei controlli (verifica dei sistemi, verifica delle dichiarazioni di spesa, correzione delle irregolarità, certificazioni finali) oltre che del Reg. (CE) n. 1260/99, art. 38.

In particolare, la regolare esecuzione delle operazioni viene verificata da organismi appositamente individuati dalle Autorità di gestione degli interventi. La certificazione dei controlli effettuati viene di norma affidata ad organismi esterni alla Pubblica Amministrazione. In taluni casi, la certificazione può essere demandata ad Uffici interni all'amministrazione, posti su un piano di autonomia ed indipendenza funzionale rispetto ai centri di gestione, oltre che rispetto ad ogni possibile beneficiario finale.

I controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi strutturali, vengono effettuati:

- prioritariamente, dalle Autorità di gestione degli interventi a livello centrale e regionale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti europea;
- dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. che può effettuare controlli di propria iniziativa, ovvero partecipare a controlli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti europea.